REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61130** del Registro di Segreteria, promosso dal:

-**Procuratore regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – appellante;**

contro

-PATRIZI Vanessa (C.F.: PTR VSS 72M64 H501X), nata a Roma il 24 agosto 1972, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Letizia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Carlo Passaglia n. 11 (PEC: lucianaletizia@ordineavvocatiroma.org), come da procura alle liti allegata su foglio separato da intendersi in calce alla memoria difensiva pervenuta il 25.09.2024 - **appellata;**

per la riforma

-della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 345/2023, depositata in data 29 maggio 2023, non notificata;

VISTI l'atto d'appello e tutti i documenti di causa, ivi compresa la memoria difensiva dell'Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118 (ARES 118 o ARES), già intervenuta nel giudizio in primo grado;

Alla pubblica udienza del 26 settembre 2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, omessa la relazione del magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero e uditi il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del Vice Procuratore generale Antongiulio Martina, l'Avv. Luciana Letizia per la parte appellata nonché l'Avv. Annamaria Pitzolu, su delega dell'Avv. Patrizia Bececco, per l'ARES;

Ritenuto in

FATTO

1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata nei confronti della convenuta, odierna appellata, dott.ssa **PATRIZI Vanessa.**

L'azione era finalizzata a ottenere la condanna della convenuta, a titolo di dolo (ovvero, in via gradata, a titolo di colpa grave), al pagamento dell'importo complessivo di **euro 57.714,00**, oltre accessori di legge, in favore dell'Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118 (d'ora in poi, ARES 118 o ARES).

Ciò in relazione a una ipotesi di danno erariale, derivante,

nell'impostazione attorea, dall'avere la dott.ssa PATRIZI svolto, nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, attività extraistituzionali incompatibili con il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della predetta Azienda, in asserita violazione della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti (artt. 60-64 del D.P.R. n. 3/1957; art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale anche art. 4, comma 7, legge n. 412/91, artt. 15-15-*sexies* d.lgs n. 502/92, nonché art. 36, comma 4, CCNL 3 novembre 2005, relativo alla dirigenza medica e veterinaria, in materia di indennità di esclusività), informata al principio di esclusività ex art. 98 Cost.

Nello specifico, secondo quanto riportato nell'atto di citazione, la Patrizi, benché dipendente (dal 1° giugno 2006 al 16 dicembre 2019, epoca delle dimissioni volontarie) dell'ARES 118 (Ente di diritto pubblico dipendente dalla Regione Lazio), quale dirigente medico con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in regime di esclusiva (dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2016, essendo poi passata al regime non esclusivo), avrebbe svolto, per due anni (2015-2016), attività libero-professionale senza rispettare le condizioni e i limiti del regime prescelto.

In particolare, la stessa:

-nel periodo compreso tra il 10 maggio 2016 e il 21 dicembre 2018, sarebbe stata titolare di partita IVA, riconducibile alla categoria "*attività servizi degli studi medici di medicina generale*", senza

tuttavia dichiarare né fatturare i profitti derivanti dall'attività libero-professionale;

-in data 24 luglio 2017, avrebbe costituito la Demon 12 S.r.l., avente a oggetto lo svolgimento dell'attività artigianale di estetica e parrucchiere per uomo e donna, incluse la realizzazione delle prestazioni tipiche degli istituti di bellezza e di estetica e quelle a essa accessorie, nonché la realizzazione di attività di cura del corpo svolte da fisioterapisti, attività paramediche, la gestione di palestre e altri impianti sportivi, la gestione di bar e ristoranti, con possibilità di avvalersi a tal fine di professionisti abilitati.

Tutto ciò insieme al suo convivente, OMISSIS, che avrebbe assunto la carica di amministratore unico fino allo scioglimento e successiva liquidazione della società in data 27 novembre 2018 (poco meno di un mese prima della chiusura della partita IVA di cui si è detto);

-avrebbe posseduto il 50% delle quote societarie, ma senza mai assumere incarichi di amministrazione o rappresentanza in seno alla società;

-avrebbe fornito prestazioni specialistiche per lo studio medico NAM (New Aesthetic Medicine) a lei intestato, pubblicizzando apertamente la sua attività sui siti internet e sui social network (siti internet, due profili Facebook e profilo Linkedin).

Inoltre, per il periodo d'imposta 2017, la Demon12 non avrebbe presentato le prescritte dichiarazioni, mentre, per il 2018, avrebbe presentato la dichiarazione a fini IVA, con l'indicazione di un volume d'affari di euro 15.685,00.

Quanto sopra sarebbe emerso dalle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza, la quale avrebbe, inoltre, accertato che l'odierna appellata non sarebbe stata in grado di fornire valide giustificazioni ai numerosi movimenti in entrata e in uscita dai conti correnti bancari a sé intestati, in relazione al periodo 1° gennaio 2015-30 giugno 2019 (con versamenti non giustificati per l'importo complessivo di euro 23.314,00, con riferimento agli anni, qui in rilievo, 2015 e 2016).

Per di più, la stessa dott.ssa Patrizi, con nota del 25 maggio 2022 predisposta nell'interesse del proprio convivente OMISSIS, coinvolto in un distinto procedimento di responsabilità amministrativa, avrebbe chiaramente ammesso di essere titolare di uno studio medico (NAM) e di aver destinato apposito conto corrente a pagamenti, versamenti e prelievi di somme destinati all'esercizio della relativa attività professionale, nonché di aver costituito la Demon 12 allo scopo di avviare un'attività (centro estetico) diversa e parallela dal predetto studio professionale NAM, così confermando l'espletamento di attività esterne non autorizzate e non autorizzabili.

In relazione alla descritta vicenda, la Procura contabile ha contestato alla convenuta Patrizi una responsabilità dolosa (ovvero, in subordine, gravemente colposa), connessa allo svolgimento, nel periodo in cui la stessa si trovava di regime di *intramoenia* (tra il 2015 e il 31 dicembre 2016) di "..*una vera e propria attività libero-professionale parallela continuativa, e dunque non autorizzabile,*

nell'ambito dello studio medico NAM, sistematicamente violando l'obbligo di esclusività che in virtù del suddetto regime avrebbe dovuto osservare e tenendo, per di più, all'oscuro di tale circostanza l'Amministrazione di appartenenza, con conseguente danno per le pubbliche finanze" (così pag. 9 del libello di responsabilità).

Ha, dunque, configurato due voci di danno (per il complessivo importo di **euro 57.714,00**), e in particolare:

a) danno da mancata entrata, derivante dalla violazione dell'obbligo di riversare all'Amministrazione d'appartenenza i compensi ricevuti per prestazioni non autorizzate e in radice non autorizzabili (art. 60 D.P.R. n. 3/57 e art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs 165/2001), per il complessivo importo di **euro 23.314,00**, in conformità alla quantificazione operata dalla Guardia Finanza in relazione ai proventi che sarebbero derivati dall'espletamento di attività d'impresa di per sé non autorizzabile e desunti dalle movimentazioni in entrata sui conti correnti intestati alla Patrizi (euro 4.405,00 per il 2015 ed euro 18.909,00 per il 2016), che la medesima Patrizi non sarebbe stata in grado di giustificare (pag. 12 dell'atto di citazione e pagg. 7 e 10 della comunicazione di danno erariale della Guardia di Finanza di Roma del 19 maggio 2021, prot. n. 241602);

b) danno per violazione dell'obbligo di esclusività, tradottosi nell'indebita percezione della relativa indennità e quantificato in **euro 34.400,00,** pari alla differenza tra le retribuzioni effettivamente percepite e quelle che sarebbero spettate in caso di

impegno non esclusivo (pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione; in realtà, la già richiamata comunicazione di danno erariale del 19 maggio 2021, a pag. 10, quantifica la presente voce di danno nel minore importo di euro 34.340,00 e, conseguentemente, l'importo complessivo delle due poste di pregiudizio erariale in euro 57.654,00).

1.a) Nondimeno, all'esito del giudizio di merito (nell'ambito del quale la convenuta si è costituita, confutando la fondatezza delle contestazioni attoree, e l'ARES ha dispiegato intervento adesivo dipendente rispetto alle ragioni erariali), la Sezione territoriale, con la sentenza n. 345/2023 qui in rilievo, ha in primo luogo disatteso l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Nel merito, ha rigettato la pretesa erariale, con liquidazione delle spese in favore della convenuta, ravvisando l'assenza di prova certa in ordine all'esercizio, da parte della convenuta, di un'attività professionale non autorizzata.

E invero, secondo il primo giudice:

- *"L'esistenza di una pubblicità attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di movimenti sul conto corrente risalenti al periodo 2015/2016 non giustificati, non può ex se costituire prova dell'esistenza di un'attività professionale parallela non autorizzata.*

Siti internet e social hanno una funzione meramente informativa e pubblicitaria ed i relativi contenuti possono anche non corrispondere all'attività effettivamente prestata, con riguardo alla quale deve comunque farsi riferimento ad elementi oggettivi atti a dimostrare

prestazioni professionali realmente e concretamente svolte.

Né, nel caso di specie, le informazioni presenti nei siti internet possono avere ex se una valenza confessoria stragiudiziale dell'attività svolta, in assenza di prove specifiche (come ad es. testimonianze di pazienti) circa l'an ed il quantum delle presunte prestazioni professionali svolte" (così testualmente, pagg. 7 e 8 della sentenza gravata);

- "*Nella sostanza la pretesa della procura si fonda sulle c.d. "presunzioni tributarie", previste da varie disposizioni relative a tale ambito, che consentono di ritenere aventi fonte reddituale alcune tipologie di operazioni effettuate dal contribuente su propri conti correnti, salvo la prova contraria da parte di quest'ultimo. Tale procedimento di individuazione del danno erariale non può trovare ingresso nel processo per responsabilità amministrativa, in cui, com'è noto, il danno deve essere provato nell'an e nel quantum dal requirente senza alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto"* (pag. 8 della sentenza);

-in ogni caso, le contestazioni riguardo ai movimenti bancari sarebbero molto risalenti, con conseguente impossibilità per la convenuta di accedere a eventuali giustificazioni.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce della circostanza, richiamata in sentenza, della segnalazione, da parte della convenuta, dell'utilizzo del conto corrente anche per movimenti riferibili al padre anziano (incapace e impossibilitato a utilizzare le funzioni di "*banking on line*") e alla società del padre REV Estetica srl.;

-a fronte dell'eccezione della convenuta circa la non esistenza alla data del 31.12.2016 delle due società Demon 12 srl e NAM srl, l'attore pubblico non avrebbe fornito prove contrarie.

In definitiva, l'Organo requirente, sempre secondo la Sezione territoriale, non avrebbe provato l'*an* e il *quantum* del danno erariale contestato alla convenuta, "…*non sussistendo nella specie, per quanto detto, nemmeno indizi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrarlo*" (pag. 9 della sentenza).

2. Avverso la sentenza n. 345/2023 ha proposto appello la **Procura regionale** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con atto notificato il 5 ottobre 2023 e depositato il 2 novembre 2023, formulando i seguenti motivi di gravame:

1 violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato:

a) mancato esame della posizione dell'interveniente ARES 118. Omessa pronuncia;

b) mutamento delle ragioni della domanda in relazione al danno correlato ai movimenti bancari dal 2015 al 2016.

Con tale motivo, la Procura appellante ha denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in relazione a due distinti profili.

Con riferimento al primo, ha sostenuto che la sentenza gravata nulla avrebbe detto in ordine all'atto del terzo interventore ARES, né in rito, né in merito, né in punto di regolazione delle spese, incorrendo, per questa via, in un vizio di omessa pronuncia.

Essa avrebbe in sostanza completamente obliterato la posizione dell'ARES, pur non potendo ignorare che i poteri esercitati dall'interventore avrebbero potuto fare compiuta luce sui risvolti fattuali della vicenda contenziosa, non sempre pienamente cogniti alla parte adiuvata in casi di tal genere.

Allo stesso modo, il primo giudice, nel ritenere, quanto agli accreditamenti disposti sui conti correnti intestati alla Patrizi negli anni 2015 e 2016, che la citazione fondi il carattere indebito e lesivo delle relative somme sulle cd. cosiddette presunzioni tributarie (destinate a operare in ambito solo fiscale e non già in sede di responsabilità amministrativa), avrebbe alterato la *causa petendi* della domanda, ponendo a base di essa fatti costitutivi radicalmente diversi da quelli allegati.

Ciò in quanto l'atto introduttivo del giudizio avrebbe dedotto e imputato alla dipendente la violazione di un obbligo di servizio realizzata con modalità integranti, in punto di mancata giustificazione delle contestate operazioni bancarie, un elemento indiziario, a ulteriore e plausibile conferma della sua infedele condotta.

In definitiva, il Collegio di prime cure, piuttosto che concentrarsi su questione estranea all'oggetto del giudizio (rapporto tra accertamenti fiscali e accertamento del danno patrimoniale), avrebbe dovuto esercitare il suo potere decisorio in un differente ambito di valutazioni, avendo riguardo a un rapporto di ragionevole dipendenza tra le varie e univoche situazioni addotte a

dimostrazione dell'effettivo esercizio di un'attività non autorizzata (titolarità di partita IVA, riconosciuta gestione diretta dello studio NAM, dichiarazione confessoria resa nel giudizio azionato nei confronti dell'ex convivente OMISSIS) e la natura di utile economico delle somme versate sui conti correnti bancari (somme verosimilmente riconducibili, nelle rilevate circostanze, agli introiti di quella illecita attività parallela).

La sentenza sarebbe, dunque, affetta dal dedotto vizio di nullità;

2 Violazione del regime di piena prova dei documenti informatici non disconosciuti.

Con tale motivo, la Procura appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato l'effettivo esercizio, da parte della Patrizi, di una seconda attività professionale.

Sul punto, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe errato nel disconoscere efficacia probatoria alle riproduzioni informatiche in atti (siti internet e social recanti notizie sulla seconda attività professionale della Patrizi), nonostante il contenuto precettivo del richiamato art. 2712 c.c.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto la dott.ssa Patrizi non avrebbe opposto nulla – e men che meno nelle dovute forme – ai contenuti degli atti informatici prodotti contro di lei.

In definitiva, il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto inattendibili quei documenti e altrettanto erroneamente, dopo averli giudicati implausibili, avrebbe sorvolato sulla riconducibilità dei

relativi contenuti a indici presuntivi di fatti verificatisi, addivenendo, per questa via, a una regolamentazione fallace ed erronea del rapporto controverso;

4 Omessa o apparente motivazione.

La Procura appellante si è lamentata del fatto che la sentenza gravata non darebbe adeguatamente conto degli estremi fondanti il percorso logico seguito dalla Corte territoriale.

Sul punto, ha sostenuto che il primo giudice avrebbe ignorato le varie e non secondarie circostanze richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, asseritamente idonee a rendere palese l'assiduo impegno della dipendente in non consentite attività extraistituzionali, quali in particolare:

-la circostanza della gestione, senza la necessaria autorizzazione, dello studio NAM da parte della Patrizi, con la destinazione di un apposito conto corrente ai movimenti bancari dei relativi incassi (tale circostanza sarebbe stata ammessa dall'interessata in sede di dichiarazione confessoria del 6 giugno 2022, depositata nel giudizio di sequestro a carico dell'ex convivente OMISSIS);

-l'apertura di una partita IVA da parte della Patrizi, benché pubblico dipendente e dunque soggetta a diversa tassazione del reddito;

-più in generale, le risultanze, definite incontroverse, delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza.

La sentenza impugnata avrebbe errato nel negare la ricorrenza, nella fattispecie, di indici gravi, precisi e concordanti, omettendo, altresì, di motivare in ordine al mancato accoglimento delle

argomentazioni poste a sostegno della tesi accusatoria.

Sarebbe, dunque, rimasta irrisolta la questione relativa alla prospettata condotta illecita della Patrizi, rispetto alla quale, peraltro, non risulterebbe dirimente l'affermata inesistenza, alla data del 31 dicembre 2016, di società di estetica (NAM, Demon 12).

Tale asserzione, infatti, non sarebbe concettualmente idonea a dimostrare il mancato esercizio di un'attività di impresa, potendo questa ugualmente aver luogo attraverso moduli societari solo in apparenza non esistenti.

Sotto questo punto di vista, sarebbe significativo che un conto corrente bancario intestato alla Patrizi sia stato da questa a suo tempo utilizzato anche per movimenti riferibili all'anziano genitore, allora responsabile della REV Estetica S.r.l.

Quanto sopra esposto in ordine all'erroneità del negato svolgimento, da parte della Patrizi, della controversa attività extraistituzionale, ha indotto la Procura a riaffermare, a suo carico, anche l'addebito relativo all'indennità di esclusiva.

Sul punto, l'Organo requirente ha rimarcato che di tale indennità non vi sarebbe cenno in motivazione e ha aggiunto che, essendo la stessa connessa al solo regime di tempo pieno del percipiente, la Patrizi non avrebbe avuto titolo alla relativa percezione, per aver violato l'obbligo di esclusività, oggetto di precedente opzione.

Di qui la riproposizione della richiesta risarcitoria, anche con riferimento a tale voce di danno.

In conclusione, la Procura appellante, nell'opporsi all'eventuale

esercizio del potere riduttivo, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, la condanna della sig.ra PATRIZI Vanessa al pagamento dell'importo complessivo di **euro 96.768,00** ovvero nella diversa misura eventualmente stabilita dal Collegio.

3. Con articolata memoria difensiva pervenuta il 13 settembre 2024, l'**ARES**, già interveniente in primo grado, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Bececco, ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura erariale, aderendo alle censure e motivi di impugnativa dispiegati dalla stessa Procura.

Nello specifico, l'Azienda ha rimarcato che il primo giudice non si sarebbe espresso sulle proprie allegazioni in ordine alla condotta antigiuridica della dipendente Patrizi, né sul pagamento delle spese di giustizia, così omettendo di motivare la propria decisione e di giudicare in merito alle evidenze e deduzioni prospettate dall'Azienda, in asserita violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Ha aggiunto di aver fornito ampia prova dello svolgimento, da parte della dott.ssa Patrizi, di attività professionale non autorizzata, non risultando, a suo dire, condivisibili le affermazioni del giudice di prime cure circa l'assenza di valenza probatoria in capo alle informazioni contenute nei siti internet e social.

Allo stesso modo, la Sezione territoriale non avrebbe conferito la giusta rilevanza alle c.d. "presunzioni tributarie", atteso che la prova dei movimenti bancari sarebbe stata inequivocabilmente idonea a fornire indizi gravi, precisi e concordanti circa la condotta

dolosa o gravemente colposa ascritta alla convenuta.

Del resto, l'antigiuridicità delle condotte poste in essere dalla dott.ssa Patrizi non discenderebbe dalla violazione delle disposizioni di diritto tributario ai fini delle imposte sui redditi, quanto, piuttosto, dal contrasto con le norme che regolano l'esclusività del rapporto di pubblico impiego, potendosi, astrattamente, verificare un danno erariale anche in presenza di dichiarazione all'Agenzia delle Entrate dei proventi derivanti dalla libera professione non autorizzata dalla propria P.A. di appartenenza.

A ogni modo, la mancata giustificazione delle contestate operazioni bancarie da parte dell'appellata andrebbe valutata quale indizio della sua infedele condotta, in aggiunta alle altre circostanze allegate, asseritamente dotate di valenza probatoria, quali: la titolarità di partita IVA, la riconosciuta gestione diretta dello studio NAM, la dichiarazione confessoria resa nel giudizio azionato nei confronti dell'ex convivente OMISSIS, i documenti informatici prodotti e non disconosciuti.

Questi ultimi, in particolare, mai disconosciuti dalla convenuta, costituirebbero piena prova ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c.

Con particolare riferimento all'illegittimo comportamento addebitato alla Patrizi (svolgimento, per il periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2016, di attività libero-professionale, pur in costanza di rapporto di lavoro esclusivo con Ares 118), la relativa prova si fonderebbe, oltre che sugli accertamenti svolti dalla Guardia di

Finanza di Roma (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria-Tutela Spesa Pubblica Nazionale):

- sulle informazioni recuperate dalle c.d. "fonti aperte", vale a dire siti internet e social media dai quali sarebbe emerso che la dott.ssa Patrizi sarebbe stata attiva nel settore privato della medicina estetica dal 2015 e che sarebbe stata titolare del centro medico "NAM", sito in Roma, gestito insieme al proprio ex compagno, sig. OMISSIS;

- sui dati e informazioni ricevuti dall'Ares 118 con la nota prot. n.ro 12421 del 17 giugno 2019 e successive integrazioni del 19 luglio 2019, 1° agosto 2019 e 6 agosto 2019, dai quali emergerebbe la sussistenza di un rapporto esclusivo della dott.ssa Patrizi, negli anni 1° gennaio 2015- 31 dicembre 2016, nonché l'assenza, per lo stesso periodo, di autorizzazioni per lo svolgimento di attività extraistituzionali o percezione di compensi a titolo di attività intramuraria.

Agli elementi probatori, univoci e concordanti, raccolti dalla Guardia di finanza, si aggiungerebbero le dichiarazioni rese dalla stessa dott.ssa Patrizi sui social network (non smentite dall'interessata) circa lo svolgimento della professione presso il centro NAM dal 2015 e le recensioni rilasciate dai propri pazienti nei siti dedicati alla medicina estetica, nonché la dichiarazione resa dall'appellata con riguardo al sig. OMISSIS.

Quest'ultima rivestirebbe carattere inequivocabilmente confessorio, in ordine alla titolarità, direzione e gestione, in capo alla Patrizi e

già nel periodo oggetto degli addebiti, del proprio studio, con lo svolgimento, presso lo stesso, di attività medica.

L'ARES ha, dunque, ricostruito il quadro normativo in materia di incompatibilità, con attività extraistituzionali, del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti e, per quanto di specifico rilievo in questa sede, dei dirigenti medici optanti per il regime esclusivo (art. 97 Cost.; art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/01; artt. 15-*quater* e 15-*quinquies* d.lgs. 502/92; Regolamento ARES 118 sull'attività libero-professionale intramoenia, adottato con deliberazione D.G. n. 476/2015; art. 72, commi 6 e 7, legge n. 448/98, prevedente la costituzione, in favore dei dirigenti medici che optano per l'esclusività, di un apposito fondo per l'erogazione di un trattamento economico accessorio, cui destinare gli eventuali proventi del sanitario conseguiti in violazione degli obblighi connessi proprio all'esclusività delle prestazioni), per ribadire che la Patrizi, in base agli elementi probatori raccolti (ivi compresi quelli -buste-paga- relativi all'effettiva percezione dell'indennità di esclusività e all'omesso inoltro di richieste di autorizzazione), avrebbe agito in piena violazione dell'ordinamento, esercitando la libera professione esternamente all'Amministrazione, senza comunicare alcunché al datore di lavoro.

Tutto ciò proprio al fine di fruire dell'inquadramento retributivo più favorevole per i dipendenti in *intramoenia*, determinando, quindi, una lesione considerevole alle casse della P.A.

Sul punto, l'Azienda ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale,

alla cui stregua:

-sussiste un danno erariale ogni qualvolta la violazione dell'obbligo di esclusiva si risolva nello svolgimento di attività anche solo in apparente conflitto d'interessi con l'attività lavorativa presso la p.a. o nella dispersione della riserva delle energie lavorative che il dipendente pubblico deve preservare (*ex lege*) a esclusivo vantaggio dell'amministrazione d'appartenenza;

-nell'ambito del sinallagma contrattuale, la retribuzione corrisposta al pubblico dipendente non compenserebbe solo una prestazione quantitativamente e qualitativamente definita, ma anche tutte le limitazioni che la legge connette allo *status* di pubblico dipendente, ivi compreso l'obbligo di esclusiva, nelle sue diverse modulazioni;

-dalla violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001 scaturirebbe una precisa ipotesi di danno erariale, legata all'indebita percezione di indennità incentivanti previste nel caso di lavoro "a tempo pieno", proprio come avverrebbe per l'indennità erogata dall'Ares 118 in favore della dott.ssa Patrizi;

-il mancato versamento all'amministrazione del compenso percepito dal dirigente medico infedele a titolo di prestazioni libero-professionali costituirebbe un'autonoma ipotesi di illecito erariale *ex* art. 53, comma 7-*bis* Tupi.

Conseguentemente, il Requirente avrebbe correttamente quantificato la pretesa risarcitoria tenendo conto, da un lato, delle voci retributive erogate all'imputata per il tipo di rapporto di lavoro e, dall'altro, dei proventi realizzati dalla dott.ssa Patrizi con la

propria attività privata.

In conclusione, l'ARES ha chiesto la riforma della decisione impugnata, con l'accoglimento della domanda erariale e la condanna della dott.ssa Vanessa Patrizi al pagamento, in favore dell'Azienda, dell'importo di euro 96.768,00, oltre accessori di legge e spese del doppio grado di giudizio.

4. Da ultimo, con articolata memoria pervenuta in data 25 settembre 2024, la dott.ssa **PATRIZI Vanessa**, con il patrocinio dell'Avv. Luciana Letizia, ha esposto i motivi che militerebbero per l'infondatezza dell'appello di parte pubblica.

Nello specifico, quanto al primo motivo (violazione del principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato), l'appellata ha sostenuto che la mancata menzione nella sentenza delle considerazioni o delle conclusioni del terzo intervenuto non proverebbe che di esse il Giudice non abbia tenuto conto, quanto piuttosto che non siano state ritenute meritevoli di considerazione ai fini della decisione assunta.

Tanto più alla luce del fatto che in sentenza è stato dato atto del già menzionato intervento.

Del resto, l'appellante non avrebbe indicato né le argomentazioni del terzo intervenuto asseritamente obliterate né in che termini esse avrebbero modificato la ricostruzione dei fatti di causa, né in che modo la loro presa in considerazione avrebbe potuto condurre a una decisione diversa da quella assunta, cambiando quindi le sorti del giudizio.

Infine, la supposta mancata considerazione delle predette argomentazioni non assumerebbe rilievo neanche sotto il profilo del rispetto delle disposizioni che disciplinano il contenuto della sentenza, atteso che, sotto il profilo contenutistico, la decisione non risulterebbe carente della motivazione.

In ogni caso, quanto alle spese di lite, l'appellata si è rimessa alla decisione di questo Giudice.

Allo stesso modo, non sussisterebbe il dedotto mutamento delle ragioni della domanda in relazione al danno correlato ai movimenti bancari del 2015 e 2016, atteso che la Sezione territoriale avrebbe rigettato la pretesa erariale per aver ritenuto non provate le plurime situazioni indicate a supposta dimostrazione dell'esercizio, da parte della Patrizi, di un'attività non autorizzata.

Il richiamo alle cd. presunzioni tributarie sarebbe stato fatto solo perché il primo giudice ha ritenuto che la Procura avesse supplito all'assenza delle prove dirette che dimostrassero le accuse mosse alla dott.ssa Patrizi con delle presunzioni.

In relazione al secondo motivo di gravame, la lettura della sentenza farebbe emergere chiaramente il motivo per il quale ai contenuti dei siti internet e social networks non è stato attribuito valore di prova della condotta irregolare denunciata dalla Procura regionale, ovvero che tali contenuti, oltre a non provare da soli l'esercizio di una attività parallela della dott.ssa Patrizi, non troverebbero neanche riscontro negli altri elementi che l'appellante ha ritenuto di indicare come prove di quella condotta.

Sul punto, l'appellata ha rimarcato la mancata produzione di documenti, idonei a dimostrare, in modo certo ed effettivo, la sussistenza della condotta addebitata (es. fatture o ricevute di pagamento delle prestazioni professionali contestate, nonché ricevute di bonifico indicanti importi percepiti dalla dott.ssa Patrizi quale compenso delle prestazioni in questione o accrediti e versamenti di denaro inequivocabilmente riferibili all'esecuzione delle prestazioni professionali parallele), oppure documenti nei quali la dott.ssa Patrizi figuri, senza dubbio alcuno, come realmente esercente l'attività parallela contestata.

Conseguentemente, il ragionamento logico giuridico che ha portato il Giudice a emettere la sentenza risulterebbe chiaro e corretto.

Del resto, la circostanza, richiamata nell'atto di gravame, del mancato disconoscimento, a opera della Patrizi, dei contenuti dei siti internet e dei socialnetworks non avrebbe alcun rilievo, perché quei contenuti non dimostrerebbero per nulla l'avvenuto esercizio, da parte della stessa, dell'attività professionale parallela rispetto all'impiego pubblico.

In relazione, infine, al terzo motivo d'appello (omessa o apparente motivazione della sentenza), l'appellata ne ha affermato l'infondatezza, sostenendo che il mancato commento nella sentenza di ciascuna delle situazioni segnalate dalla Procura regionale nell'atto di citazione (quali la gestione dello studio NAM, l'apertura della partita IVA e, infine, le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza) non significherebbe la mancata considerazione

delle stesse da parte del Collegio giudicante.

Molto più semplicemente, la Sezione territoriale, tenendo conto anche delle deduzioni difensive svolte su quelle situazioni dalla Patrizi, avrebbe soffermato l'attenzione su quelle ritenute più significative, al fine di giustificare la decisione presa.

D'altra parte, le situazioni asseritamente obliterate avrebbero rivestito scarso rilievo ai fini del decidere, atteso che:

-la semplice apertura e titolarità della partita IVA non dimostrerebbe certo l'esercizio dell'attività libero professionale, cui la Patrizi avrebbe provveduto solo dopo aver ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da esclusivo a non esclusivo, ossia a far data dal 1° gennaio 2017 e quindi successivamente al periodo in contestazione (circostanza avverso la quale la Procura regionale non avrebbe prodotto nessuna prova contraria);

-anche la costituzione e la gestione da parte della dott.ssa Patrizi dello studio NAM risulterebbe irrilevante ai fini della dimostrazione della colpevolezza, atteso che il ruolo di amministratore unico della società sarebbe da ella stato assunto in data 23 novembre 2021, mentre l'attività della società avrebbe avuto inizio il 2 maggio 2022 (date entrambe successive al periodo in contestazione - gennaio 2015/dicembre 2016);

-dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza non emergerebbe l'avvenuto esercizio della condotta irregolare contestata alla dott.ssa Patrizi, né risulterebbero accertati guadagni direttamente e inequivocabilmente conseguenti o riconducibili a tale condotta,

come asseritamente confermato dal fatto che la Procura regionale avrebbe cercato di far ricorso a delle presunzioni e di ricavare la dimostrazione del conseguimento di guadagni provenienti dalla supposta attività irregolare della Patrizi dalla presenza di alcuni versamenti, peraltro su conti correnti cointestati.

Infine, l'appellata ha sostenuto l'insussistenza del danno contestato, così come la mancata dimostrazione del relativo ammontare, sia nella misura indicata in citazione (euro 57.714,00), sia in quella maggiore richiesta per la prima volta in sede di gravame (euro 96.768,00), in assenza di ogni giustificazione sul punto.

In conclusione, la dott.ssa Patrizi ha chiesto il rigetto del gravame, con conferma della decisione impugnata.

Tutto ciò con vittoria di spese.

5. Alla pubblica udienza del 26 settembre 2024, il Magistrato relatore ha evidenziato la sussistenza di un palese errore materiale in ordine al *quantum* della condanna richiesta con l'atto di gravame (euro 96.768,00, in luogo dell'importo di euro 57.714,00, richiesto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).

Il P.M. contabile, Antongiulio Martina, ha in primo luogo evidenziato la tardività della costituzione in giudizio dell'appellata Patrizi.

Nel merito, ha ribadito, con articolate argomentazioni, la sussistenza di una pluralità di elementi da cui emergerebbe lo svolgimento di attività commerciale illecita (tra cui l'apertura della partita IVA, le univoche indicazioni riscontrabili su internet a fini

pubblicitari e la confessione, già presente nel fascicolo di primo grado, che l'appellata avrebbe effettuato nell'ambito del distinto giudizio instaurato a carico del suo ex convivente OMISSIS), concludendo per l'accoglimento dell'appello.

L'Avv. Luciana Letizia, per l'appellata, ha sostenuto l'assenza di ogni valenza probatoria in capo agli elementi richiamati dalla Procura, ivi compresa la titolarità della partita IVA, che, peraltro, sarebbe stata aperta in previsione dell'imminente abbandono del regime di tempo pieno.

Allo stesso tempo, ha negato il valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Patrizi, concludendo per il rigetto del gravame.

Infine, l'Avv. Annamaria Pitzolu, per l'ARES, ha insistito per l'accoglimento dell'appello. In particolare, ha affermato che la dichiarazione confessoria, asseritamente resa dalla dott.ssa Patrizi, consoliderebbe gli indizi gravi, precisi e concordanti sullo svolgimento dell'attività nel proprio studio professionale NAM.

Terminata la discussione, il giudizio è passato in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione, sollevata dalla Procura generale, di **tardività della costituzione** dell'appellata Patrizi, siccome avvenuta con memoria depositata solo in data 25 settembre 2024, ovvero il giorno antecedente l'odierna udienza.

La presente eccezione, volta evidentemente a far risaltare

l'inammissibilità della predetta costituzione, non merita accoglimento, per quanto di seguito esposto.

Orbene, l'art. 191 del codice di giustizia contabile, approvato con il d.lgs. n. 174/2016, statuisce che "*La costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini previsti per i procedimenti in primo grado".*

Viene allora in rilievo l'art. 90 c.g.c., il quale prevede che:

"*1. Il convenuto deve costituirsi, a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'articolo 89, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente comparsa di risposta, con la copia della citazione notificata, la procura e l'elenco dei documenti che offre in comunicazione.*

2. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, specificare i documenti che offre in comunicazione e formulare le conclusioni.

3. A pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio tra cui la non corrispondenza tra invito a dedurre e citazione di cui all'art.87".

Il chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra riportate porta a ritenere che al mancato rispetto, da parte del convenuto (o

dell'appellato), dei termini di cui agli artt. 90 e 191 c.g.c., non può annettersi alcuna sanzione di "inutilizzabilità" o "inammissibilità" della costituzione in sé, dovendosi piuttosto valutare la possibile decadenza dal compimento di quelle attività per le quali è indicata una barriera temporale preclusiva (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 155/2024 e n. 201/2024).

Non v'è, infatti, un "obbligo" di costituzione nei termini sopra indicati, ma semmai un mero "onere" di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio mediante un atto difensivo depositato nel termine previsto dall'art. 90, essendo configurata anche nel codice di giustizia contabile una barriera preclusiva simile a quella già disciplinata dagli artt. 166-167 c.p.c.

La decadenza delle eccezioni in senso stretto (ossia quelle promuovibili solo su iniziativa di parte) è, in definitiva, l'unica "sanzione" prevista in caso di costituzione "tardiva".

Nel caso di specie, nessuna decadenza risulta maturata in danno dell'appellata Patrizi, la quale non ha promosso (né avrebbe potuto farlo *ex novo*) alcuna eccezione non rilevabile d'ufficio: l'intero impianto difensivo è, infatti, costruito allo scopo di far risaltare l'infondatezza dei motivi di doglianza formulati con il gravame dalla Procura regionale, mediante argomenti di fatto e di diritto che traggono origine dall'ordito motivazionale della sentenza di primo grado o, comunque, dal materiale probatorio in atti.

Resta allora confermata l'infondatezza della presente eccezione.

2. Nel merito, l'odierno gravame merita accoglimento, nei termini

e limiti sottoindicati.

2.a) Nello specifico, risulta infondato il primo motivo di doglianza, finalizzato a far valere la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in cui sarebbe incorso il primo giudice per avere, secondo la Procura appellante:

-omesso ogni pronuncia in ordine alla posizione del terzo interventore ARES, anche in punto di regolazione delle spese;

-ritenuto, quanto agli accreditamenti disposti sui conti correnti intestati alla convenuta Patrizi negli anni 2015 e 2016, che la citazione fondi il carattere indebito e lesivo delle relative somme sulle cd. cosiddette presunzioni tributarie (destinate a operare in ambito solo fiscale e non già in sede di responsabilità amministrativa), mentre in realtà, nel libello di responsabilità, la mancata giustificazione delle contestate operazioni bancarie costituirebbe semplicemente un elemento indiziario, a ulteriore e plausibile conferma dell'infedele condotta della Patrizi.

Nondimeno, quanto al primo profilo (omessa pronuncia), è sufficiente evidenziare, in senso contrario, che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, proposizione e argomentazione della parte, essendo necessario e sufficiente - in base all'art. 132, n. 4, c.p.c. e all'omologo art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c. - che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti e i rilievi che, seppure non

espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 369/2022, con la giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, ivi richiamata).

Allo stesso tempo, quanto al profilo dell'omessa regolamentazione delle spese in favore dell'ARES, il primo giudice, una volta pervenuto alla decisione di rigettare la pretesa risarcitoria nei confronti della convenuta Patrizi, ha coerentemente (dal suo punto di vista) omesso di provvedere in ordine al rimborso delle spese in favore di ARES.

Ciò in disparte la questione più generale, di cui si dirà in seguito, della rimborsabilità delle spese in questione in favore del terzo interventore nel giudizio per danno erariale.

Parimenti, in relazione al secondo profilo (violazione del principio della rispondenza tra chiesto e pronunciato), la consolidata giurisprudenza ritiene che tale principio, già sancito dall'art. 112 c.p.c. (sostanzialmente riprodotto nell'art. 101, comma 3, c.g.c.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione e da cui discende il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, "…*deve ritenersi violato soltanto nel caso in cui il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero*

ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato a sostegno" (così, Corte conti, Sez. II App., n. 328/2021, con la giurisprudenza, contabile e della Corte di cassazione, ivi richiamata).

Tale evenienza non ricorre nella fattispecie all'esame.

L'assoluzione pronunciata dalla Sezione territoriale, infatti, non si basa solo sulla dedotta impossibilità di "trasposizione" delle cd. presunzioni tributarie nel giudizio per danno erariale.

Essa riposa, per contro, sulla ritenuta inadeguatezza, ai fini della dimostrazione dello svolgimento di attività professionale non autorizzata (e non autorizzabile), del complesso degli elementi posti dall'Organo requirente a sostegno della propria domanda, ivi comprese le informazioni presenti nei siti internet.

Ciò porta a ritenere che la statuizione del primo giudice (per quanto censurabile per le ragioni di seguito esposte) trovi rispondenza nella domanda attorea, dovendosi allora escludere l'eccepita violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Resta conseguentemente confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

2.b) Risultano, per contro, fondati il secondo e terzo motivo di doglianza, volti, in buona sostanza, a far valere l'erroneità della decisione gravata per avere ritenuto non dimostrato l'effettivo svolgimento di attività professionale non autorizzata (e non autorizzabile), ignorando, in particolare, le varie e non secondarie

circostanze richiamate nell'atto introduttivo del giudizio, benché idonee (nella prospettiva della Procura contabile) a rendere palese l'assiduo impegno della dott.ssa Patrizi in non consentite attività extraistituzionali.

Sul punto, va osservato, in termini generali, che il giudizio di responsabilità amministrativa, a differenza di quello penale governato dalla necessità della prova "*oltre il ragionevole dubbio"* (art. 533 c.p.p.) e in conformità alla natura essenzialmente "risarcitoria" della predetta responsabilità amministrativa, soggiace alla regola della preponderanza dell'evidenza o "*del più probabile che non*" (artt. 115 e 116 c.p.c.; oggi artt. 94 e 95 c.g.c.), per cui il giudice contabile ben può formare il proprio convincimento in ordine alla responsabilità del convenuto sulla base degli elementi disponibili in relazione al caso concreto e del fatto che gli stessi possono ritenersi attendibili in presenza di elementi che ne consentono la loro verifica e conferma (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 185/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Nel caso di specie, viene in rilievo una pluralità di circostanze e di elementi, incontrovertibilmente acclarati all'esito della puntuale attività investigativa della Guardia di Finanza (relazione del 19 maggio 2021, prot. 241602), di per sé soli non decisivi, ma che nel loro complesso assumono sicura valenza probatoria in ordine alla sussistenza delle addebitate condotte illecite (svolgimento da parte della Patrizi di continuativa attività professionale/commerciale, non

autorizzata né autorizzabile, attraverso lo studio medico NAM - New Aesthetic Medicine- da lei fondato e gestito, con la destinazione di un apposito conto corrente ai movimenti bancari dei relativi incassi e senza alcun riversamento in favore dell'Azienda sanitaria d'appartenenza).

Trattasi, infatti, di circostanze ed elementi concordanti tra di loro, non contraddetti da specifici e puntuali elementi di segno contrario e rivenienti puntuale conferma nelle dichiarazioni sostanzialmente confessorie della stessa appellata (profilo, questo, invero dirimente).

Ci si riferisce, in particolare:

-alla titolarità, da parte della Patrizi, benché dipendente pubblico e, dunque, assoggettata a una diversa tassazione, di una partita IVA, con attività dichiarata "*attività servizi degli studi medici di medicina generale*".

Tale partita risulta attiva sin dal 10 maggio 2016 (e fino al 21 dicembre 2018) e, dunque, ben prima del passaggio, a partire dal 1° gennaio 2017, al regime di non esclusività, risultando allora irrimediabilmente smentita l'argomentazione difensiva finalizzata a mettere l'apertura della stessa in stretta correlazione temporale con il previsto abbandono del regime di tempo pieno.

La relativa istanza, del resto, risulta essere stata acquisita al protocollo dell'Ente solo in data 26 ottobre 2016, come si evince dalle premesse della deliberazione direttoriale n. 585 del 4 dicembre 2016 di accoglimento della stessa (deliberazione allegata

alla memoria difensiva presentata nell'ambito del giudizio di primo grado da ARES);

-alle informazioni presenti sui siti internet e alle dichiarazioni rese dalla stessa dott.ssa Patrizi sui social network circa l'attività professionale svolta presso il centro NAM (dichiarazioni e informazioni puntualmente riportati in citazione e, ancor prima, nella segnalazione di danno erariale del 19 maggio 2021; vedasi altresì documentazione allegata alla memoria difensiva presentata nell'ambito del giudizio di primo grado da ARES);

-alla recensione positiva sulla professionalità della Patrizi, presente su un sito internet, rilasciata in data 27 giugno 2016 da una paziente, tale sig.ra OMISSIS (documentazione acclusa alla memoria ARES per il primo grado e richiamata in citazione);

-all'assenza, per il periodo qui in rilievo (1° gennaio 2015-31 dicembre 2016), di autorizzazioni rilasciate dall'ARES in favore della dott.ssa Patrizi (titolare di rapporto esclusivo nel medesimo periodo) in ordine allo svolgimento di attività extraistituzionali (note ARES allegate alla memoria difensiva presentata in primo grado);

-alla presenza, sui conti correnti riconducibili alla Patrizi e in relazione all'intero periodo 1° gennaio 2015 - 30 giugno 2019, di movimenti in entrata, che la Patrizi non è stata in grado di giustificare (con versamenti non giustificati per complessivi euro 23.314,00 per gli anni, qui in rilievo, 2015 e 2016).

Con particolare riferimento alle entrate bancarie non giustificate, va rimarcato, a confutazione delle argomentazioni del primo giudice

(qui riproposte dall'appellata), che non viene in considerazione la mera trasposizione, nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, del procedimento basato sulle cd. presunzioni tributarie, ovvero sulle presunzioni previste da varie disposizioni relative a tale ambito, alla cui stregua risulta possibile riconoscere, in assenza di prova contraria da parte del contribuente, fonte reddituale a talune operazioni effettuate dal medesimo contribuente sui propri conti correnti.

E invero, in piena armonia con le regole che presiedono all'accertamento/dimostrazione dei fatti nel giudizio per danno erariale, la presenza di movimenti bancari non giustificati rileva in questa sede propriamente come elemento di un più ampio e complessivo quadro indiziario, destinato ad assumere sicura valenza probatoria alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa dott.ssa Patrizi.

Nello specifico, quest'ultima, nell'ambito del procedimento di responsabilità contabile a carico del proprio compagno ed ex convivente, sig. OMISSIS, per fatti largamente sovrapponibili a quelli qui in rilievo, ha prodotto un'articolata dichiarazione, datata 25 maggio 2022 (e già agli atti del fascicolo del giudizio sfociato nella decisione ora impugnata), con la quale si è espressa nei seguenti termini testuali:

"…*Su richiesta del signor OMISSIS, che è stato mio compagno dal 2013 al 2020, dichiaro quanto segue: (…)*

Sono stata convivente di OMISSIS dal 2014 al 2020.

Nel periodo in cui OMISSIS era il mio compagno e convivente, per facilitare la gestione delle operazioni amministrative del mio studio professionale (i.e., studio medico NAM) ho cointestato il c/c bancario n. (…..) a OMISSIS per permettergli di compiere, su mia richiesta e per mio conto, operazioni meramente esecutive consistenti nel versamento, prelevamento e pagamento di somme riferite alla mia attività professionale (studio medico NAM), attività che OMISSIS svolgeva durante il suo tempo libero, considerato il suo lavoro di dipendente di ARES 118.

Sempre nel periodo in cui OMISSIS era il mio compagno e convivente, ho deciso di costituire, nel luglio 2017, la Demon 12, una società a responsabilità limitata semplificata con capitale sociale pari a euro 100 con l'idea di avviare un centro estetico, ossia un'attività parallela e diversa dal mio studio professionale medico NAM. Chiesi a OMISSIS, allora mio compagno e convivente, di costituire la società come me, al 50%..."

Il chiaro tenore letterale della dichiarazione *de qua*, invero nemmeno citata dal primo giudice, ne fa emergere il carattere sostanzialmente confessorio, per contro negato dall'appellata, avendo la dott.ssa Patrizi, con ogni evidenza, ammesso (e addirittura rivendicato) lo svolgimento, nel periodo di convivenza con il compagno (comprendente anche gli anni 2015 e 2016 qui contestati), di attività professionale presso il "suo" studio medico NAM.

Trattasi di attività non autorizzata dall'Amministrazione

d’appartenenza né autorizzabile, in quanto integrante attività professionale/commerciale svolta attraverso lo studio medico fondato e gestito dalla Patrizi e i cui introiti non sono stati oggetto di riversamento in favore della medesima Amministrazione.

A fronte di tanto, nessun rilievo può annettersi alla circostanza, per contro richiamata dal giudice di prime cure e ribadita in questa sede dall’appellata, per cui le due società Demon 12 e NAM srl non sarebbero esistite al 31 dicembre 2016.

Sul punto, va in primo luogo rimarcato che le contestazioni formulate in questa sede attengono all’attività svolta, negli anni 2015 e 2016, presso lo studio medico NAM (pag. 9 dell’atto di citazione) e, dunque, non riguardano l’attività del centro estetico di cui alla soc. Demon12 srl (costituita il 24 luglio 2017; vedasi sul punto pag. 4 della segnalazione Guardia di Finanza del 19 maggio 2021).

Inoltre, l’operatività, per gli anni 2015 e 2016 qui in rilievo, dello studio medico NAM, da tenere evidentemente distinto dalla società NAM srl (che ha iniziato a operare dal maggio 2022, in base alla documentazione prodotta in primo grado dall’appellata), risulta incontestabilmente attestata dai seguenti elementi:

-dichiarazione del 25 maggio 2022 con cui la dott.ssa Patrizi ha ammesso, come visto, lo svolgimento di attività professionale presso lo studio medico NAM nel periodo di convivenza con il sig. OMISSIS, ricomprendente (anche) il biennio 2015/2016;

-informazioni sui siti internet e sui social network circa lo studio *de*

quo (vedasi, ad es., profilo LinkedIn della dott.ssa Patrizi, con il riferimento ad attività espletata dall'anno 2015), con la recensione positiva sulle prestazioni ricevute, rilasciata in data 27 settembre 2016 da una paziente.

Resta allora confermata l'effettuazione, da parte della dott.ssa Patrizi, nel periodo 2015/2016, di attività extra-istituzionale non previamente autorizzata dall'Amministrazione d'appartenenza e in radice non autorizzabile, i cui compensi non sono stati riversati in favore della medesima Amministrazione.

Ciò in palese violazione della normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei pubblici dipendenti, informata al principio di esclusività (artt. 60-64 del D.P.R. n. 3/1957; art. 53, commi 1, 7 e 7-bs, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale anche l'art. 4, comma 7, legge n. 412/91, artt. 15-15 sexies d.lgs n. 502/92, nonché le previsioni contrattuali relative alla dirigenza medica e veterinaria, in materia di indennità di esclusività) e immediatamente attuativa dei precetti costituzionali di tendenziale esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di buon andamento e imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.).

In ogni caso, la chiarezza e specificità dei divieti legislativi infranti, la reiterazione nel tempo delle condotte violative dei medesimi divieti (biennio 2015/2016), l'estrazione professionale dell'appellante, la notoria soggezione dei dirigenti medici a tempo

pieno a uno statuto incentrato sulla tendenziale preclusione allo svolgimento di attività extraistituzionali, fanno risaltare il dolo dell'appellata, quale piena e consapevole volontà d'infrangere il dettato normativo, sottraendosi al rigoroso regime del "tempo pieno", sì da conseguire e mantenere i vantaggi economici connessi allo svolgimento di attività extraistituzionali non autorizzate (e/o non autorizzabili).

Dalle già menzionate condotte illecite, di natura dolosa, è derivato in termini eziologici, innanzitutto, il **danno da mancata entrata**, riconducibile alla violazione dell'obbligo di riversare all'Amministrazione d'appartenenza i compensi ricevuti per prestazioni non autorizzate e in radice non autorizzabili (art. 60 D.P.R. n. 3/57, art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. 165/2001).

Sul punto, va evidenziato che, per giurisprudenza prevalente, l'art. 53, comma 7 (e comma 7-bis), d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (sull'obbligo di riversamento delle somme rivenienti da attività extraistituzionali non consentite) si applica anche alle ipotesi di "incompatibilità assoluta" ovvero alle attività e incarichi extraistituzionali assolutamente vietati e, come tali, non autorizzabili (in termini, da ultimo, Corte conti, Sez. II App., n. 218/2024, con la giurisprudenza ivi richiamata).

Tutto ciò:

-per l'ampiezza della locuzione "*incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati"* utilizzata nel menzionato comma 7, come tale idonea a ricomprendere sia quegli incarichi

astrattamente autorizzabili ma in concreto non autorizzati, sia gli incarichi per i quali la preclusione allo svolgimento dell'attività esterna non avrebbe in ogni caso potuto essere rimossa attraverso il provvedimento autorizzativo perché, in astratto, mai autorizzabili;

-per la presenza dell'elemento unificante della mancata autorizzazione, essendo irrilevante la circostanza che tale condizione venga generata da un inadempimento del dipendente pubblico, da un provvedimento negativo dell'amministrazione cui sia stata eventualmente formalizzata la pertinente istanza o da un impedimento legale insuperabile, a prescindere dalla formalizzazione dell'intenzione di assumere l'incarico da parte del pubblico dipendente;

-per la necessità di scongiurare l'ingiustificabile asimmetria che si determinerebbe ove si ritenesse che la norma, tesa a preservare il rapporto di pubblico impiego dai rischi rivenienti da commistioni con incarichi esterni, si limitasse ad attingere le situazioni meno rischiose (quelle degli incarichi astrattamente autorizzabili) ed escludesse quelle più rischiose (quelle degli incarichi assolutamente incompatibili, addirittura in grado di determinare la decadenza dall'impiego).

In definitiva "*l'illecito erariale tipizzato dall'art. 53, comma 7 citato concerne lo svolgimento di attività "incompatibili" tout court con lo status di pubblico impiegato ex art. 98 Cost., sicché nel genus "incompatibilità" non possono che rientrare entrambe le species di incompatibilità, assoluta e relativa*">> (così testualmente Corte

conti, Sez. II App., n. 376/2023).

In ogni caso, il danno qui in rilievo risulta essere stato correttamente quantificato dalla Guardia di Finanza prima (pagg. 7 e 10 della comunicazione di danno erariale del 19 maggio 2021) e dalla Procura contabile poi (pag. 12 dell'atto di citazione) nell'importo di **euro 23.314,00**, corrispondente alle entrate/versamenti ingiustificati sui conti correnti della Patrizi nel biennio di riferimento (euro 4.405,00 per il 2015 ed euro 18.909,00 per il 2016).

Trattasi, infatti, di quantificazione operata sulla base di dati oggettivi e certi e all'esito di valutazioni del tutto razionali, essendo sicuramente ragionevole ricollegare allo svolgimento, da ritenersi acclarato per le ragioni prima viste, dell'attività extraistituzionale di cui si è detto, le somme incontestabilmente entrate sui predetti conti e per le quali l'interessata non è stata in grado di fornire, nemmeno in sede giuscontabile, idonea e specifica giustificazione.

Sotto questo punto di vista, appare del tutto insufficiente il richiamo operato dal primo giudice alla mera segnalazione della convenuta circa l'utilizzo del conto corrente anche per movimenti genericamente riferibili al padre anziano (incapace e impossibilitato a utilizzare le funzioni di "*banking on line*") e alla società del padre REV Estetica srl.

Dalle condotte illecite della Patrizi è, altresì, derivato il danno connesso alla **violazione dell'obbligo di esclusività,** tradottosi, in particolare, nell'indebita percezione della relativa indennità.

Sul punto, giova osservare che la legge finanziaria per il 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448) aveva istituito il fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario optanti per l'esercizio della libera professione intramuraria, precisando che erano ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che avessero rinunciato "...*alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità' previsti dal regolamento di cui al comma 9 e comunque ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza*" (art. 72, comma 6).

L'indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari è stata, poi, disciplinata in dettaglio dall'art. 43 del CCNL dell'Area relativa alla dirigenza medica e veterinaria 1998 – 2001 del 8 giugno 2000 (e successivamente confermata dagli artt. 10 e 36, del CCNL 3 novembre 2005, nonché dall'art. 12 del CCNL 6 maggio 2010), il quale ha disposto che "...*al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti (...) prevedono l'istituzione di una indennità per l'esclusività del rapporto dei dirigenti medici (...)".*

L'indennità di esclusività si configura, dunque, come un incentivo erogato al medico proprio a fronte di una specifica opzione per il regime esclusivo, con la conseguenza che l'esercizio di attività

extramuraria non autorizzata da parte del medico priva di causa la percezione dell'incentivo, imponendone la restituzione e senza che su tale obbligo restitutorio possano rivestire alcuna efficacia esimente il diligente svolgimento della prestazione contrattuale e l'assenza di conflitti d'interessi (in termini, tra le tante, Corte conti, Sez. II App., n. 360/2023, n. 328/2023, n. 271/2023 e n. 269/2020).

In definitiva, <<*l'esercizio di attività extramoenia non autorizzata rende ex se indebita e sine titulo l'indennità di esclusività percepita dal medico in esclusiva, con conseguente obbligo di restituzione integrale della stessa (Sez. 2^ app. sentt. n. 147/2020, n.147/2022) "a prescindere dall'effettiva sottrazione di energie lavorative all'Amministrazione di appartenenza*" (Sez. 2^ n. 271/2023)>> (così, testualmente, Corte conti, Sez. II App., n. 354/2023).

Nella fattispecie all'esame, la voce di danno relativa all'indebita percezione dell'indennità di esclusività, per violazione del relativo obbligo, risulta essere stata correttamente parametrata dalla Guardia di Finanza prima (pag. 10 comunicazione di danno erariale) e dalla Procura erariale dopo (pagg. 12 e 13 dell'atto di citazione) alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita (con l'indennità di esclusività) e quella che sarebbe stata percepita in regime di impegno non esclusivo (senza l'indennità *de qua*).

Tale differenza, diversamente da quanto fatto in citazione (ove è indicato l'importo di euro 34.400,00), va determinata in **euro**

34.340,00 (euro 16.607,00 per il 2015 + euro 17.733,00 per il 2016).

Ciò in conformità alla corretta quantificazione operata dalla Guardia di Finanza a pag. 10 della comunicazione di danno erariale del 19 maggio 2021, prendendo come riferimento, per l'appunto, "gli importi erogati in regime di impegno esclusivo" (euro 89.444,00 per il 2015 ed euro 84.109,00 per il 2016) e "gli importi eventuali in regime di impegno non esclusivo" (euro 72.837,00 per il 2015 ed euro 66.376,00 per il 2016).

Quanto sopra comporta che l'importo complessivo per cui pronunciare condanna in questa sede risulta pari ad **euro 57.654,00** (in luogo di quello di euro 57.714,00 indicato in citazione), di cui euro 23.314,00 a titolo di danno da mancata entrata per omessi riversamenti dei proventi derivanti da attività libero professionale non consentita ed euro 34.340,00 (e non già 34.400,00) quale danno connesso all'indebita percezione dell'indennità di esclusività.

Del resto, il predetto importo complessivo di euro 57.654,00 risulta contestato anche nel cd invito a dedurre (pagg. 10 e 13).

Analogamente, l'indicazione della somma di euro 96.768,00 nella richiesta di condanna di cui all'atto d'appello, risulta frutto di un mero errore materiale, facilmente riconoscibile come tale in base a tutta la documentazione di causa, ivi compresi la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il precedente invito a dedurre e la più volte richiamata comunicazione di danno erariale

del 19 maggio 2021.

D'altro canto, in questa sede, la condanna non potrebbe mai superare l'importo richiesto in citazione, atteso il disposto dell'art. 112 c.p.c. (sostanzialmente riprodotto nell'art. 101, comma 3, c.g.c.) e dell'art. 193 c.g.c..

3. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, la dott.ssa PATRIZI Vanessa deve essere condannata al pagamento, in favore dell'Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118 (ARES 118 o ARES), dell'importo complessivo di **euro 57.654,00**, di cui euro 23.314,00 a titolo di danno da mancata entrata per omessi riversamenti dei proventi derivanti da attività libero professionale non consentita ed euro 34.340,00 quale danno connesso all'indebita percezione dell'indennità di esclusività.

Sulla somma oggetto di condanna, da ritenersi già comprensiva di rivalutazione, sono dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese relative al doppio grado di giudizio, da liquidare nei termini indicati in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della dott.ssa PATRIZI Vanessa.

Il Collegio ritiene, infine, che non possa riconoscersi il rimborso delle spese legali in favore dell'ARES, avendo la stessa dispiegato intervento volontario *ad adiuvandum* a sostegno e rafforzamento delle ragioni erariali, la cui cura in questa sede è istituzionalmente demandata alla Procura contabile (in termini, Corte conti, Sez. II

App., n. 524/2022).

P.Q.M.

-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:

-**ACCOGLIE** l'appello proposto dalla Procura regionale nei confronti della sentenza n. 345/2023 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, e, per l'effetto, in riforma della decisione gravata, **CONDANNA** la sig.ra **PATRIZI Vanessa** al pagamento, in favore dell'Azienda Regionale Emergenze Sanitarie 118 (ARES 118 o ARES), dell'importo complessivo di **euro 57.654,00**, di cui euro 23.314,00 a titolo di danno da mancata entrata per omessi riversamenti dei proventi derivanti da attività libero professionale non consentita ed euro 34.340,00 quale danno connesso all'indebita percezione dell'indennità di esclusività.

Sull'importo per cui è condanna, da ritenersi già comprensivo di rivalutazione, sono dovuti gli interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente decisione e sino all'effettivo soddisfo.

Le spese relative al doppio grado di giudizio, che si liquidano in euro 525,10 (CINQUECENTOVENTICINQUE/10), seguono la soccombenza e sono poste a carico della sig.ra PATRIZI Vanessa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.

IL Consigliere ESTENSORE IL PRESIDENTE

(dott. Nicola RUGGIERO) (dott.ssa Rita LORETO)

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 20 NOVEMBRE 2024

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco